

**FERROTRAMVIARIA S.p.A.**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 123 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 2 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 s.m.i., per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la neutralizzazione del freno d'emergenza di n. 6 treni ALSTOM CORADIA a 3 casse impiegati sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, in conformità al Regolamento (UE) n. 1302/2014 (LOC&PAS TSI), con opzione per analogo intervento su ulteriori n. 5 treni ALSTOM CORADIA a 4 casse.**

**CUP: H99J21019160003 - CIG: 90764825E4**

**1. PREMESSE**

Con deliberazione a contrarre prot. n. 03064/22/P del 17/03/2022, a firma del proprio Direttore Generale Trasporto nonché procuratore speciale, la Ferrotramviaria S.p.A. - Divisione Trasporto (di seguito: Ferrotramviaria), in qualità di Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice), ha deliberato di affidare l'appalto avente ad oggetto la neutralizzazione del freno d'emergenza di n. 6 treni ALSTOM CORADIA a 3 casse impiegati sulla linea ferroviaria Bari-Barletta in conformità al Regolamento (UE) n. 1302/2014 (LOC&PAS TSI), con opzione per analogo intervento su ulteriori n. 5 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 4 casse.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, poiché oggetto del contratto da affidare è dato in misura assolutamente prevalente da forniture che hanno caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, atteso che, facendo applicazione delle Linee Guida n. 2 di cui alla Delibera ANAC 21/09/2016, dette forniture, per ragioni strettamente connesse alla interoperabilità ed alla sicurezza ferroviarie, devono necessariamente rispondere sia a specifiche norme europee di cui al Regolamento (UE) n. 1302/2014, sia a quelle nazionali di cui al Decreto n. 1/2016 ANSF del 13/12/2016 e che, conseguentemente, le stesse forniture non sono modificabili su richiesta dell'Ente Aggiudicatore e, ad un tempo, senza che alcun operatore economico in relazione al mercato di riferimento possa essere avvantaggiato dal ricorso al suddetto criterio del minor prezzo.

Il bando è stato inviato per la pubblicazione sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/03/2022 e sarà successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" ai sensi dell'art. 73 del Codice.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Bari e /o Bitonto (codice NUTS ITF 47).

L'intervento, di cui la Ferrotramviaria è soggetto attuatore per conto della Regione Puglia, è finanziato mediante i Fondi *ex lege* 297/78, ai sensi all'art. 3 dell'Accordo di programma del 6/8/2002 stipulato tra Regione Puglia e Ferrotramviaria, giusta determina dirigenziale della competente Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità della medesima Regione Puglia n. 165 del 21/12/2021.

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento (di seguito: RUP) è stato nominato con atto prot. 01364/22/P del 07/02/2022, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 comma 10 del Codice e 2 comma 5 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente gara è esperita interamente in modalità telematica tramite la piattaforma "TRASPARE" raggiungibile all'indirizzo <https://ferrotramviaria.traspare.com/>. Per partecipare alla gara, pertanto, è necessario essere abilitati al portale "TRASPARE": a tale riguardo si allega al presente il "Manuale operativo iscrizione piattaforma", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara è costituita da:

- 1) bando di gara;
- 2) presente disciplinare di gara;
- 3) schema di contratto;
- 4) capitolato tecnico, con relativi cronoprogramma e computo metrico estimativo.

La documentazione di gara di cui ai precedenti nn. 1), 2) e 3) è disponibile sul sito internet: <http://www.ferrovienordbarese.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e, integralmente, sulla piattaforma "TRASPARE".

### **2.2 CHIARIMENTI**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana almeno 10 dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Il concorrente potrà inoltrare le suddette richieste, che dovranno essere corredate dall'indirizzo PEC di cui intende avvalersi il concorrente medesimo, attraverso la funzione "Richiesta chiarimenti" della piattaforma "TRASPARE", accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e password) entro i termini di cui al precedente capoverso.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inoltrate all'indirizzo PEC del concorrente e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti".

Le richieste e le relative risposte, inoltre, saranno pubblicate in forma anonima nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Tutte le comunicazioni tra Ente Aggiudicatore e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC legaleferrotramviaria@legalmail.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti con la domanda di partecipazione oltrech  a mezzo della piattaforma "TRASPARE".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare con la domanda di partecipazione l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del medesimo Codice.

Tutte le comunicazioni tra Ente Aggiudicatore ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC legaleferrotramviaria@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Aggiudicatore; diversamente, quest'ultimo declina ogni responsabilit  per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La presente procedura riguarda l'appalto avente ad oggetto la neutralizzazione del freno d'emergenza di n. 6 treni ALSTOM CORADIA a 3 casse impiegati sulla linea ferroviaria Bari-Barletta, in conformit  al Regolamento (UE) n. 1302/2014 (LOC&PAS TSI), con opzione per analogo intervento su ulteriori n. 5 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 4 casse.

<b><u>Importo complessivo a base di gara (ai fini della qualificazione):</u></b>	€ 1.056.734,64 di cui:
a) Importo del contratto per adeguamento n. 6 elettrotreni a 3 casse:	€ 535.544,88 di cui
a.1) Importo soggetto a ribasso:	€ 514.947,00;

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a.2) Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso:        | € 20.597,88;        |
| b) Importo opzione per adeguamento di n. 5 elettrotreni a 4 casse: | € 521.189,76 di cui |
| b.1) Importo soggetto a ribasso:                                   | € 501.144,00;       |
| b.2) Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso:        | € 20.045,76.        |

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto principale (adeguamento di n. 6 elettrotreni a 3 casse) è finanziato con i Fondi *ex lege* 297/78, ai sensi all'art. 3 dell'Accordo di programma del 6/8/2002 stipulato tra Regione Puglia e Ferrotramviaria.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, limitatamente ai lavori di adeguamento, l'importo posto a base di gara per l'appalto principale (adeguamento di n. 6 elettrotreni a 3 casse) comprende i costi della manodopera, che l'Ente Aggiudicatore ha stimato incidere nella misura del 30 % (trenta per cento) circa rispetto agli importi sopra riportati, così come si evince dal computo metrico estimativo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice, si evidenzia che l'appalto principale (neutralizzazione del freno d'emergenza di n. 6 treni ALSTOM CORADIA a 3 casse) è costituito da un unico lotto, poiché non è obiettivamente possibile individuare più lotti funzionali nell'ambito dell'intervento di che trattasi.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi per la esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle suddette prestazioni, fatto salvo quanto meglio disciplinato dallo schema di contratto posto a base di gara.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

L'opzione per neutralizzazione del freno d'emergenza di n. 5 ulteriori elettrotreni a 4 casse potrà essere esercitata dall'Ente Aggiudicatore, anche in modo frazionato, entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto di appalto principale (neutralizzazione del freno d'emergenza di n. 6 treni ALSTOM CORADIA a 3 casse) oggetto della presente gara, purché nelle more della esecuzione dell'appalto principale detta opzione venga ammessa a finanziamento a valere su risorse individuate dalle autorità competenti nel rispetto delle norme vigenti.

Nel caso di esercizio dell'opzione di cui sopra, al corrispettivo di cui al precedente paragrafo 3 lett. b.1) sarà applicato il ribasso unico offerto dall'aggiudicatario, adeguato secondo indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.056.734,64 compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, il tutto oltre IVA.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare domanda di partecipazione alla presente gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici, anche in forma associata, per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici, anche in forma associata, che si trovino nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 s.m.i.

In caso di attività rientranti in una tra quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) ovvero, alternativamente, dichiarare di non esservi tenuti a termini di legge.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande di partecipazione prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

In particolare possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti meglio dettagliati ai successivi punti 7.1), 7.2) e 7.3).

### **7.1) Idoneità professionale (art. 83 comma 3 del Codice)**

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova della suddetta iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti i concorrenti medesimi ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

### **7.2) Capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale (art. 83 comma 5 del Codice)**

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, ossia € 2.113.469,28 oltre IVA; tale requisito è richiesto al fine di verificare la effettiva idoneità del concorrente, attesa la natura delle prestazioni oggetto di affidamento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Ente Aggiudicatore.

### **7.3) Capacità tecnico - professionale (art. 83 comma 6 del Codice)**

**a)** Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio rispetto alla data di pubblicazione del bando forniture con installazione su materiale rotabile ferroviario analoghe a quelle oggetto di affidamento di importo complessivo minimo non inferiore all'importo posto a base di gara pari a € 1.056.734,64 (al lordo del valore dell'opzione).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 ed all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

**b)** Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore pertinente all'oggetto dell'appalto. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, l'Ente Aggiudicatore accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3) lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. b) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) del Codice, valutando a tal fine l'effettiva esistenza dei requisiti in capo ai singoli consorziati ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Ente Aggiudicatore impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto di cui alla presente procedura.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del corrispettivo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 21.134,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario: tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale

esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con il D.M. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Aggiudicatore;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.;

**Ferrotramviaria S.p.A.**  
**Procedura aperta – Disciplinare**  
**Appalto per l'adeguamento al**  
**Regolamento (UE) n.1302/2014**  
**(LOC&PAS TSI) di n. 6 elettrotreni**  
**ALSTOM CORADIA a 3 casse.**  
**CIG 90764825E4**

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo per l'esame dello stato di uno degli elettrotreni interessati dall'intervento oggetto di affidamento nonché dei siti presso cui dette attività saranno eseguite, è obbligatorio poiché tale adempimento è strettamente indispensabile in ragione della tipologia dell'appalto da affidare al fine di consentire ai concorrenti di formulare in modo adeguato la propria offerta economica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 79 comma 2 del Codice e 8 comma 1 lett. b) D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 s.m.i. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Pertanto la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla PEC [legaleferrotramviaria@legalmail.it](mailto:legaleferrotramviaria@legalmail.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata non oltre 6 (sei) giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La convocazione del sopralluogo perverrà a chi ne faccia richiesta con un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Ente Aggiudicatore rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un

rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dall'Ente Aggiudicatore attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Ai sensi della deliberazione n. 1121 del 29/12/2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i concorrenti devono corrispondere € 140,00 a titolo di contributo dovuto alla medesima ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", allegando la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Ente Aggiudicatore accerta d'ufficio il pagamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Ente Aggiudicatore esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 s.m.i.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA**

Le buste elettroniche contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, devono pervenire tutte entro il termine del giorno 20/04/2022, ore 13.00, mediante utilizzo della piattaforma elettronica "TRASPARE" seguendo le istruzioni del "Manuale operativo gara telematica – Procedura aperta – Prezzo più basso (PPB)", allegato al presente disciplinare e di cui costituisce parte integrante.

Si rammenta che per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o un suo procuratore. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

**La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.**

**Tutte le dichiarazioni, ivi comprese quelle relative alle offerte e il DGUE, come anche le scansioni di documenti (esemplificativamente certificati, documenti di identità, garanzia provvisoria, ecc.), devono essere prodotte in .pdf e firmate in digitale (PADES e/o CADES), nel rispetto di quanto dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto comunque a tanto legittimato.**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A), si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. b) del Codice.

Entro il termine di cui al 1° capoverso del presente paragrafo, in particolare, devono essere caricate sulla piattaforma "TRASPARE" le seguenti buste elettroniche: "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta Economica".

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

In caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda si farà applicazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme

del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della eventuale procura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Anche ai fini della attestazione della assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, il concorrente deve produrre il DGUE precompilato da questo Ente Aggiudicatore e disponibile sulla piattaforma "TRASPARE".

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dall'Ente Aggiudicatore e reperibile sul sito [http://www.ferrovienordbarese.it/tmp/downloads/CODICE\\_ETICO\\_2017.pdf](http://www.ferrovienordbarese.it/tmp/downloads/CODICE_ETICO_2017.pdf) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. dichiara, alternativamente:
  - a) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio;
  - b) di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio;
  - c) di non essere tenuto alla iscrizione a termini di legge.

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2, e 53 comma 3 del D.P.R. 633/1972 s.m.i. ed a comunicare all'Ente Aggiudicatore la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dall'Ente Aggiudicatore attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 101/2018 nonché del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 196.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- documento attestante la garanzia provvisoria (vd. precedente paragrafo 10), con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

**15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 15.1

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un

nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **16. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”**

La busta “B –Offerta economica”, a **pena di esclusione**, deve contenere l’offerta economica che rispetti le prescrizioni di cui al presente paragrafo.

L’offerta economica, in particolare, dovrà essere resa mediante una dichiarazione, firmata dal concorrente con le modalità indicate dal precedente paragrafo 13, con la quale quest’ultimo indica:

- a) il ribasso unico percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara di cui al precedente paragrafo 3, secondo capoverso, lett. a.1), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice.

Sono inammissibili e comporteranno l’esclusione dalla gara le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta e/o condizionate.

Il ribasso offerto dal concorrente di cui al precedente lett. a), in caso di aggiudicazione, verrà applicato anche al corrispettivo spettante in caso di esercizio dell’opzione per l’adeguamento di ulteriori n. 5 elettrotreni ALSTOM CORADIA a 4 casse

#### **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Codice.

#### **18. COMMISSIONE**

La commissione è nominata, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77 comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Ente Aggiudicatore.

La commissione è responsabile dell'esame della documentazione amministrativa e della valutazione economica presentate dai concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte medesime.

L'Ente Aggiudicatore pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "società trasparente" la composizione della commissione e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

#### **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/04/2022, alle ore 11.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega scritta. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Sarà comunque consentita la partecipazione ad un solo rappresentante per ogni concorrente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a constatare il tempestivo deposito e l'integrità delle buste elettroniche presentate dai concorrenti tramite piattaforma elettronica e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa così presentata.

Successivamente la commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, l'Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice.

Al termine delle operazioni di cui al presente paragrafo, il sottoscritto RUP a mezzo PEC invita tramite piattaforma TRASPARE comunicherà la ammissione alla fase successiva di gara ed alla convocazione della seduta pubblica per l'apertura e l'esame delle buste relative alle offerte economiche.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

La commissione, nella seduta pubblica come sopra appositamente convocata, procederà all'apertura e l'esame delle buste relative all'offerta economica.

Il Presidente della commissione procederà, di volta in volta, alla apertura della "BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA" presentata dai singoli concorrenti ammessi a detta fase di gara, seguendo l'ordine di consegna delle offerte come risultante dalla medesima piattaforma TRASPARE.

In particolare il Presidente darà lettura dei ribassi offerti dai concorrenti, verificando la completezza delle dichiarazioni richieste dal precedente paragrafo 16.

Nella stessa seduta pubblica la commissione, in persona del Presidente, al termine delle operazioni di cui sopra, formerà la graduatoria dei concorrenti in ragione dei ribassi offerti: la commissione, sempre in persona del Presidente, quindi, formulerà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che risulterà avere presentato l'offerta recante il maggior ribasso percentuale in assoluto, dandone altresì atto nel verbale di tale seduta di gara.

Nel caso in cui il massimo ribasso sia stato presentato da due o più concorrenti la Commissione procederà al sorteggio tra detti concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Commissione trasmette gli atti all'Ente Aggiudicatore per le relative determinazioni.

Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 5, sarà fatta applicazione dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice ai fini della valutazione della congruità delle stesse, fatta salva la facoltà di cui al medesimo art. 97 comma 6 terzo periodo del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione della documentazione amministrativa dall'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo ovvero il tempo offerto in documenti contenuti nelle buste A e/o B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice ovvero ai sensi dell'art. 97 comma 6 terzo periodo del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Ente Aggiudicatore procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, risultata altresì congrua, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Ente Aggiudicatore ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Ente Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Ente Aggiudicatore prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Ente Aggiudicatore, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32. comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente Aggiudicatore procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente Aggiudicatore aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato dopo la acquisizione della informativa liberatoria provvisoria mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 lett. a), b) e c) D.Lgs. 159/2011 s.m.i., ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, fatta salva la facoltà di recesso di cui al comma 4 del citato art. 3 D.L. 76/2020.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del citato art. 32.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Ente Aggiudicatore interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente Aggiudicatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'Ente Aggiudicatore comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c - bis) del Codice.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali eventualmente forniti dal concorrente in relazione all'espletamento della presente gara, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione di quest'ultima e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dall'Ente Aggiudicatore e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del

**Ferrotramviaria S.p.A.**  
**Procedura aperta – Disciplinare**  
**Appalto per l'adeguamento al**  
**Regolamento (UE) n.1302/2014**  
**(LOC&PAS TSI) di n. 6 elettrotreni**  
**ALSTOM CORADIA a 3 casse.**  
**CIG 90764825E4**

trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018 nonché del Regolamento (UE) 2016/679.

Bari, 17 marzo 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Pio Fabietti

Allegati: 1) “Manuale operativo iscrizione piattaforma”; 2) “Manuale operativo gara telematica – Procedura aperta/Prezzo più basso (PPB)”